

14. VIGILANZA E SANZIONI

Riguardo alla vigilanza sull'accreditamento, in capo al Comune, la L.R. 19/2016 all'art. 20, stabilisce i casi e le conseguenze della revoca. Il comma 3 stabilisce che sia concesso un termine per provvedere al ripristino del requisito mancante. Tale termine, la cui durata è discrezionalmente fissata dal soggetto accreditante, deve essere sufficiente per consentire al soggetto accreditante, che in questa Regione deve “promuovere lo sviluppo e la qualificazione del sistema”, di suggerire il modo di recuperare il requisito mancante.